

CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA dal titolo: "RESTI UMANI DI EPOCA PRE E PROTOSTORICA"

TRA

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (di

seguito DBIOS), con sede legale in Torino, v. Verdi 8 e operativa in Via Accademia Albertina, 13, 10123, TORINO, C.F.: 80088230018, PEC: dbios@pec.unito.it

rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco nata a Torino, il 22/06/1958 autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/11/2023 domiciliata per la carica presso la sede del medesimo;

E

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E FARMACEUTICHE DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO.

(di seguito STEBICEF), con sede legale in Palermo (PA), Viale delle Scienze, Ed. 16, 90128 C.F.: 80023730825,

PEC: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it;

rappresentato dal Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla

stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036.

PREMESSO CHE

- il DBIOS svolge attività di studio e di ricerca nel campo dell'Antropologia con particolare riferimento allo studio di resti umani di popolazioni antiche, in particolare di epoca pre e protostorica, al fine dell'identificazione del profilo biologico del singolo e del gruppo umano, della relazione con l'ambiente, stile di vita e attività attraverso lo studio di indicatori perlopiù morfometrici dei resti stessi.

- STEBICEF svolge attività di ricerca analogamente nel contesto dell'Antropologia sulle popolazioni del passato, in particolare di area mediterranea e inoltre ha particolari competenze ad esempio nell'analisi 3D fotogrammetriche e Laser scanning, morfometria geometrica e studi sulla paleodieta mediante valutazione degli isotopi stabili C/N, ed è interessato/a a sviluppare attività di ricerca in collaborazione in questo settore;

- Il DBIOS e STEBICEF intendono instaurare una collaborazione scientifica al fine di:

a) contribuire allo sviluppo di studi nell'ambito della ricerca antropologica sulle popolazioni antiche di area mediterranea a partire dall'analisi di resti scheletrici e dentari indagati con metodi tradizionali osservativi e strumentali;

b) svolgere attività di ricerca congiunta su collezioni che si trovano in gestione all'una o all'altra sede ed eventualmente di scambi di momenti di formazione

c) mettere in comune metodologie e fornire reciproco supporto tecnico scientifico per l'individuazione di indicatori di salute, attività, stile di vita e relazione con l'ambiente di campioni di popolazione di area mediterranea di epoca pre-protostorica.

- Il Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino emanato con D.R. 5639 del 2021 intende i) favorire la protezione della proprietà intellettuale generata dall'Ateneo per mano di ricercatori strutturati e non; ii) premiare i ricercatori e accompagnarli nel percorso di brevettazione e valorizzazione delle loro invenzioni; iii) agevolare la nascita e lo sviluppo di spin-off;

iv) assicurare che il trasferimento delle tecnologie sviluppate in seno all'Ateneo avvenga a condizioni eque;

- il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito di studi antropologici su resti umani antichi di epoca pre-protostorica di area mediterranea.

L'attività di ricerca e studio è meglio descritta nell'allegato A, facente parte integrante della presente Convenzione. Eventuali modifiche potranno essere introdotte, nel corso della convenzione,

previo accordo tra le parti. In un apposito allegato (Allegato B) viene riportato l'elenco del personale, strutturato e non, che prenderà parte all'attività così come descritta nell'allegato A.

Sarà cura di entrambi i responsabili delle parti apportare gli aggiornamenti all'allegato B in caso di variazione e di darne apposita comunicazione alla controparte. L'attività, che verrà svolta anche per il tramite di personale esterno all'Ateneo, avverrà senza alcun vincolo di subordinazione con l'altra Parte.

Art. 2 - Responsabili della convenzione

Il DBIOS indica quale proprio/a Responsabile scientifico/a della collaborazione la Prof.ssa Margherita Micheletti Cremasco. STEBICEF indica quale Responsabile della collaborazione/ricerca il Prof. Luca Sineo. L'eventuale sostituzione dei responsabili della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dalle altre Parti.

Art. 3 - Impegni delle Parti, Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il DBIOS si impegna a: mettere a disposizione per lo studio congiunto i reperti di interesse comune,

fornire spazi, strumenti e competenze necessarie per le analisi antropologiche;

STEBICEF si impegna a: mettere a sua volta a disposizione competenze e strumenti ad esempio portando presso il DBIOS apparecchiature portatili come quelle per il rilevamento morfometrico 3D o quant'altro si riterrà opportuno per approfondimenti dello studio che integrino i metodi osservativi.

Le Parti si impegnano in maniera congiunta, attraverso la messa a disposizione del materiale scientifico nonché dei locali, ubicati nelle rispettive sedi, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento della ricerca. Questo nell'osservanza delle normative e dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 4- Oneri

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze. L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Art. 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica - diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali

pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto

d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo; In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 7 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e delle Parti. Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 8 - Durata della Convenzione ed eventuale rinnovo

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà la durata di 3

anni, con la possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto (art.1 Legge 241/90), approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa, si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 9 - Uso dei segni distintivi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei Loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

Art. 10 - Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da far pervenire tramite pec al Direttore del Dipartimento e ai

Rappresentanti legale dell'Ente presso le loro
rispettive Sedi.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per
l'avvenire non potendo incidere sulla parte di
convenzione già eseguita.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza
al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione
dei dati personali relativi alla presente
collaborazione nell'ambito del perseguimento dei
propri fini istituzionali e di quanto previsto dal
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione dei dati delle persone fisiche dal D.Lgs
196/2003 e ss.mm.ii.

Si informa che ai fini della presente Convenzione:
- l'Università degli Studi di Torino - sede legale
Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del
Trattamento, il cui rappresentante legale è il
Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer
(DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE
2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti
recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) di UniTo: ateneo@pec.unito.it oppure e-mail:

rpd@unito.it.

- L'Università di Palermo - sede legale Piazza Marina, 61 90133 Palermo è Cointitolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è il Dott. Antonino Pollara contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniPa: dpo@cert.unipa.it oppure email: dpo@unipa.it.

Articolo 12 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 13 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di

Legge.

Articolo 14 - Registrazione, spese di bollo e firma

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del DPR 131/1986, ss.mm.ii. con le spese a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A" dovuta su unico esemplare digitale, e sarà assolta in modo virtuale e interamente(Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) da parte dell'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Le Parti, come previsto dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione in modalità digitale obbligatoria (ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90) condivisa tramite PEC.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

La Direttrice del Dipartimento (DBIOS)

Prof.ssa Maria Consolata SINISCALCO

La Direttrice - Direzione Ricerca

Dott.ssa Antonella TROMBETTA

Per presa visione/accettazione il Resp. Scientifico

Margherita Micheletti Cremasco

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Direttore del Dipartimento (STEBICEF)

Prof. Vincenzo Arizza

Per presa visione/accettazione il Responsabile

Scientifico Prof. Luca Sineo

Allegato A (attività della ricerca in sintesi)

L'attività di ricerca consiste nello studio di resti umani di popolazioni antiche, in particolare di epoca pre e protostorica, di area mediterranea, finalizzato all'identificazione del profilo biologico del singolo e del gruppo umano, della relazione con l'ambiente, stile di vita e attività attraverso lo studio di indicatori perlopiù morfometrici dei resti stessi. La collaborazione tra le due Istituzioni prevede attività di ricerca congiunta su collezioni che si trovano in gestione all'una o all'altra sede ed eventualmente di scambi di formazione. Oltre allo studio effettuato in modo tradizionale applicando metodi di valutazione di tipo osservativo, lo studio morfometrico prevede un approfondimento con rilevamento 3D e relative analisi, limitatamente ad aspetti che emergeranno via via di interesse per lo studio anche comparato tra soggetti o tra gruppi umani. L'Università di Palermo si da disponibile inoltre ad effettuare studi sulla paleodieta mediante valutazione degli isotopi stabili C/N. I risultati della ricerca saranno pubblicati e divulgati sempre in accordo tra le parti.

Allegato B: (Elenco personale)

Università degli Studi di Torino

MARGHERITA MICHELETTI CREMASCO

Università degli Studi di Palermo

LUCA SINEO

Francesca Meli - Dottoranda

Claudia Fiorentino - Dottoranda

Elena Varotto - Dottoranda